



ORDINANZA SINDACALE
ex 54 co. 4 TUEL - D.Lgs. n. 267/2000

Oggetto: **Provvedimento di carattere contingibile e urgente per la messa in sicurezza dell'area prospiciente la spiaggia di Capitello.**

Il Sindaco

Premesso che:

- sono pervenute numerose segnalazioni a questo Comune da parte dei cittadini, per il crollo di un muro in cemento armato situato sulla spiaggia di Capitello;
- con nota acquisita al prot. gen. al n. 3838 del 10.07.2017, ed allegata documentazione fotografica, il Responsabile dei LL.PP., a seguito di sopralluogo, ha comunicato che "...lo stato di degrado e pericolosità in cui versa la spiaggia di Capitello a seguito del crollo del muro del sig. Margarucci Francesco...", sollecitando la messa in sicurezza dell'area e la contestuale rimozione delle condizioni di pericolo;

preso atto di quanto comunicato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, con la succitata nota prot. gen. al n. 3838 del 10.07.2017, il sottoscritto ha intrapreso gli opportuni accertamenti, anche mediante l'ausilio del Corpo di Polizia Locale, in relazione allo stato dei luoghi rilevato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti tesi a prevenire eventuali pericoli per la pubblica e privata incolumità;

preso atto, altresì, che dalla nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, si rileva che il muro *de quo* era di proprietà del sig. Francesco Margarucci, e che lo stesso, nello stato in cui versa, costituisce stato di pericolo per gli utenti la spiaggia di Capitello;

considerato che l'art. 54 del *Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, prevede che "...il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.." ed in particolare il comma 4, come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

considerato, altresì, che la stessa disposizione, al **comma 7** stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

considerato, ancora, che l'**art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008** stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per *incolumità pubblica* si intende l'integrità fisica della popolazione.

ritenuto che il crollo del succitato muro, come evidenziato dalla nota del responsabile tecnico, comporta l'immediata adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con *estrema urgenza*, al fine di evitare danni a persone e cose;

ritenuto, pertanto, necessario intervenire tempestivamente per promuovere ogni azione volta a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'arenile, invaso dai blocchi di cemento, costituenti, da quanto sostenuto dal Responsabile con nota prot. gen. al n. 3838 del 10.07.2017, il muro di proprietà del sig. Francesco Margarucci;

ritenuto, altresì, sussistere i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente, per rimuovere una materiale minaccia per la pubblica e privata incolumità, imponendo al proprietario l'esecuzione delle opere indispensabili e che non possono più ritenersi procrastinabili;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 50, comma 5 e art. 54, commi 4 e 7;

visto l'art. 650 c.p.: "*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro*".

Nell'interesse ed a difesa della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica,

ORDINA

al sig. MARGARUCCI FRANCESCO, nato a Montecorice il 15.10.1940 ed ivi residente, proprietario dell'immobile ubicato alla via Capitello (catastalmente individuato come segue: fg. 24 p.lla143), a proprie cure e spese, entro 15 giorni dalla notifica della presente, **la rimozione del materiale inerte presente sulla spiaggia e l'esecuzione delle opere indispensabili al fine della messa in sicurezza dell'area di interesse, con l'esecuzione di adeguati interventi;**

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza al presente provvedimento di messa in sicurezza, si provvederà d'ufficio all'esecuzione della presente ordinanza e le spese relative saranno poste a carico del proprietario dell'immobile suindicato;
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del proprietario sopra generalizzato, che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;
- che trascorso il termine di 30 gg. dalla notifica senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto previsto dal presente provvedimento, si darà tra l'altro, avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per la trasmissione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria;

precisa

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Salerno entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero con ricorso giurisdizionale dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amm.va entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia preventivamente trasmessa al Prefetto di Salerno;
- b) sia notificata a mezzo di messo comunale al soggetto intimato;
- c) sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- d) sia comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria di Castellabate ed al Corpo di Polizia Municipale.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Montecorice, 15 luglio 2017

Il Sindaco
Avv. Pierpaolo Piccirilli

